

## **DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.**

Il sottoscritto dott. agr. Lodovico De Cesero, iscritto all'Ordine dei dott. Agronomi e dei dott. Forestali della Provincia di Belluno al n. 131, con Studio in 32100 Belluno – Via Cavarzano, 10/A (P.IVA 00912310257), in qualità di tecnico incaricato dalla Doma Immobiliare S.r.l. per il "P.U.A. in località Mur di Cadola in attuazione al Masterplan del quartiere residenziale di Cavarzano comparto attuativo n. 2 approvato dalla Giunta Comunale il 20.04.2012 Delibera n. 69"

### **Premesso che:**

1. La Commissione Regionale VAS – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica – con parere n. 84 del 03.08.2012 (o.d.g. FS del 03.08.2012) individua tra le ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, alla lettera A) comma 4, *"i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari"*;
2. Il Regolamento Regionale 09.01.2025, n. 3 – Regolamento attuativo in materia di VAS (art. 7 della L.R. 27.05.2024, n.12) all'art. 5 comma 5) dispone che "Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, gli strumenti attuativi o loro varianti finalizzati all'introduzione di aree residenziali con superficie territoriale inferiore a tre ettari, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS";

### **Considerato che:**

il P.U.A. in località Mur di Cadola in attuazione al Masterplan del quartiere residenziale di Cavarzano comparto attuativo n. 2 approvato dalla Giunta Comunale il 20.04.2012 Delibera n. 69, riguarda una zona residenziale con estensione inferiore a tre ettari.

### **DICHIARO**

che il P.U.A. in località Mur di Cadola in attuazione al Masterplan del quartiere residenziale di Cavarzano comparto attuativo n. 2 approvato dalla Giunta Comunale il 20.04.2012 Delibera n. 69, non è sottoposto a Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS, poiché si tratta di strumento di pianificazione di un'area residenziale con superficie territoriale inferiore ai tre ettari.

DATA

Belluno, 22/04/2025

II DICHIARANTE

dott. agr. Lodovico De Cesero